

Corte costituzionale  
Seminario:  
**"L'opinione dissenziente"**  
Roma - 22 giugno 2009

*Intervento del Giudice costituzionale  
Prof.ssa Maria Rita Saulle*

\* \*

Ringraziando quanti mi hanno preceduto, vorrei soffermarmi su due punti: mi sono fatta qualche idea, avendo avuto - ovviamente - contezza ed anche pratica di Enti internazionali e Corti Internazionali di Giustizia, in relazione al problema dell'opinione dissenziente.

L'idea principale è la seguente: il giudice cerca di amministrare ai massimi livelli la giustizia; il cittadino, sia esso di uno Stato, cioè legato alla decisione di un solo Stato o di un Tribunale internazionale, che cosa spera? Auspica che la giustizia che viene amministrata da quel Tribunale, interno o internazionale o sovranazionale, corrisponda ai suoi massimi livelli.

Questo, secondo me, è il punto focale, perché non è tanto importante che il mio Collegio dica che quella causa è inammissibile o è infondata. Ciò che è realmente importante è che tutti possano dimostrare che in quel caso la domanda è veramente inammissibile o è infondata, perché allora si avrebbe la dimostrazione dell'amministrazione della giustizia, realizzata in modo ineccepibile ed oggettivo.

Aggiungerò brevemente che ogni sistema giuridico, nazionale, sopranazionale o internazionale, usufruisce anche di elementi

compensativi; per cui non possiamo astrarre il discorso della *dissenting opinion* per dire sbrigativamente: "Sì, io sono favorevole, no, io sono contraria".

Personalmente, avendo vissuto anche delle esperienze internazionali in cui reclamavo la possibilità di esprimere un'opinione dissenziente, poi ho dovuto dire: "No, è meglio che procediamo con un'opinione convergente - diciamo "convergente" - che poi risulterà "apparentemente" unanime, perché anche singolarizzare le varie opinioni può essere deleterio di fronte, appunto, all'idea di giustizia che il cittadino dello Stato o il cittadino del mondo si è fatta.

Aggiungo che lo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, della quale è stato componente anche il mio maestro Morelli, prevede la possibilità di esprimere l'opinione sia individuale, che non diverga nel risultato da quella espressa dalla maggioranza, ma solo per le motivazioni, sia dissenziente. Molti si chiedevano: perché Morelli aveva detto quello? Lo domandano ancora adesso, perché la Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja procede così ed anche altri Tribunali internazionali procedono in questo senso.

Secondo la mia modesta opinione, dunque, ognuno dovrebbe vedere nel proprio *habitat* quali siano i sistemi compensativi più idonei, senza innamorarsi necessariamente dei sistemi altrui, perché ogni sistema risponde alle proprie esigenze e può trovare al suo interno una qualche assonanza.

Io stessa sostenni a Strasburgo, in varie occasioni, la necessità dell'opinione dissenziente anche perché lì, a seconda dei casi, si alternano sentenze, fondate sulla *common law*, anche se pronunciate dalla Corte Europea, e sentenze fondate sulla *civil law*: basta leggerle e rendersene conto, a parte poi ogni riferimento alla separazione, che fu fatta a suo tempo fra la grande Camera e le Camere, dove prevalgono giudici di nazionalità diverse<sup>1</sup>.

Probabilmente con i tempi, se saranno anche accettati a Strasburgo altri Stati, cambierà ancora tutto, e ciò sta già accadendo: perché anche la cultura giuridica dell'Est incide, sebbene gli Stati di quell'area abbiano manifestato l'intenzione di abbandonare la propria cultura in funzione della universalità dei diritti fondamentali. In effetti, non si può dire che il loro DNA si cancelli da un momento all'altro, perché ognuno di noi, cittadino o giudice, ha una propria formazione giuridica.

In contrasto con la proposta di ricorrere all'opinione dissenziente si può aggiungere che, avendo citato la Corte Internazionale di Giustizia, le sentenze pronunciate da questa sono numericamente esigue rispetto a quelle pronunciate da un Tribunale interno. Ciò anche a causa del grande impatto di carattere politico, oltre che giuridico, che una questione (*Affaire*) sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia - che pur sempre decide una controversia tra Stati -, può avere sull'opinione pubblica mondiale.

---

<sup>1</sup> Vedi l'art. 95 del Regolamento della Corte Internazionale di Giustizia e l'art. 74 del Regolamento della Corte Europea dei diritti dell'uomo.

Nel diritto attuale l'attesa e la valutazione delle varie opinioni dissenzianti rallenterebbe enormemente il lavoro, deludendo ulteriormente la speranza di giustizia oggi molto diffusa.

Se si dovesse a questo punto concludere, si dovrebbe vedere quale sia il meglio per il nostro Paese e sicuramente confrontarci, compararci con altri Stati; senza escludere eventualmente mezzi compensativi, uno dei quali potrebbe essere la possibilità di revisione della sentenza della Corte Costituzionale, ove sussistano, entro un certo limite di tempo, fatti nuovi. Ciò è previsto dal diritto internazionale pubblico, e non solo; quindi questo darebbe, forse, al cittadino una garanzia di vera giustizia.